

Institutio ex re certa:
in presenza di beni non contemplati nel testamento si apre anche la successione legittima

di LUCA COLLURA

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha avuto modo di approfondire l'assai controversa questione relativa all'ipotesi in cui, in presenza di un testamento contenente una *institutio ex re certa*, risulti che il testatore non abbia disposto di alcuni dei propri beni – che già possedeva o a lui pervenuti successivamente alla redazione della scheda – e, di conseguenza, se, a fronte di una istituzione *ex re*, possa aprirsi anche la successione legittima.

I fatti sottoposti al vaglio della Suprema Corte sono i seguenti.

Con il proprio testamento, Tizia disponeva di volere lasciare al proprio coniuge Tizio «la parte di mia proprietà, equivalente a metà dell'immobile e del terreno, siti in (*omissis*) in via (*omissis*), adiacenti all'attuale abitazione del sig. Tizio, situata al n. (*omissis*) di detta via [...]». Il procedimento veniva incardinato da Caio, fratello di Tizia, il quale sosteneva di essere l'erede legittimo di Tizia, in concorso con l'erede testamentario Tizio, diversamente da quanto risultava invece dal certificato di eredità rilasciato a Tizio dal Tribunale di Gorizia, nel quale si assumeva che l'unico erede della *de cuius* fosse il coniuge superstite. A sostegno del proprio atto di citazione, Caio rappresentava che il bene che Tizia aveva attribuito all'erede testamentario non fosse l'unico bene della testatrice ma soltanto uno dei beni facenti parte del suo patrimonio, ragion per cui, sul resto, si era aperta la successione legittima.

Il giudice di prime cure accertava che la disposizione contenuta nella scheda testamentaria di Tizia era una istituzione *ex re certa*, con la conseguenza che Tizio doveva ritenersi essere l'unico erede della defunta ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.c.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello Caio, sostenendo che la disposizione testamentaria in argomento, se correttamente interpretata, non fosse da qualificare come istituzione di erede *ex re* ma quale legato.

La Corte di appello rigettava però il gravame, argomentando che plurimi elementi portassero a qualificare la disposizione testamentaria *de qua* come istituzione *ex re certa*, atteso che la *de cuius* aveva inteso attribuire al proprio coniuge il bene oggetto del lascito come quota del proprio patrimonio, e ciò in quanto «risulta dai documenti di causa che, al momento della

redazione del testamento, la *de cuius* era titolare unicamente del bene indicato nella scheda testamentaria; gli ulteriori beni caduti in successione le pervennero successivamente come risulta dal decreto tavolare del 22 settembre 2003; già da questo punto di vista pertanto appare corretta la ricostruzione fatta dal tribunale che ha valorizzato dal punto di vista oggettivo il contenuto del testamento [...]»¹.

Per la cassazione del *decisum* di secondo grado proponeva ricorso Caio sulla scorta di tre motivi.

Per quanto di nostro interesse rileva richiamare soltanto il primo motivo, denunciante travisamento della prova e violazione dell'art. 588, comma 2, c.c., atteso che la Corte di appello – nel qualificare la disposizione testamentaria come istituzione di erede anziché come legato – non aveva tenuto conto del fatto che la testatrice, al momento della redazione della scheda, era titolare di altri beni oltre a quello oggetto del lascito, beni alla stessa pervenuti in virtù di successione *mortis causa* dei genitori, nonché di cospicue somme di denaro.

Ad avviso della Corte di Cassazione il motivo – che, alla fine, assorbirà gli altri due – è fondato. Anzitutto la Corte ricorda come, a fronte dell'attribuzione testamentaria avente ad oggetto un bene specifico, che non sia stata specificamente qualificata come istituzione di erede né come legato, l'interprete deve comprendere se la *voluntas testantis* fosse quella di attribuirlo come quota del proprio patrimonio – caso in cui si avrà *institutio ex re certa* – o quale bene singolarmente e isolatamente considerato – ipotesi in cui si avrà un legato –.

Pertanto, qualora l'attribuzione venga interpretata come istituzione d'erede, una delle questioni più controverse in tema di istituzione *ex re certa* è quella relativa alla sorte delle *ceterae res*, *i.e.* di quei beni di cui il *de cuius* era comunque titolare e che non ha contemplato nel testamento. Si rammenta nella sentenza come già in passato la Suprema Corte², sollecitata sull'argomento,

¹ In questi termini la sentenza della Corte di appello, richiamata dalla Suprema Corte.

² Cass. civ., 23 marzo 1963, n. 737. Onde meglio comprendere tale passaggio, valga il seguente esempio numerico: Tizio, vedovo, ha tre figli – Primo, Secondo e Terzo – e un caro amico – Caio – e possiede quattro appartamenti – A, B, C e D – di identico valore. All'apertura della sua successione viene pubblicato il suo testamento in cui egli dispone “Lascio al mio amico Caio il mio appartamento D”. Ove detta attribuzione venisse qualificata come una istituzione *ex re certa*, Caio sarà suo erede per 1/4 (perché l'appartamento allo stesso attribuito vale 1/4 del complessivo patrimonio relitto) mentre i tre figli saranno eredi per i restanti 3/4, cioè per 1/4 ciascuno, ai sensi dell'art. 566 c.c.. Sorge però il problema di come vadano divisi i tre appartamenti rimanenti, e cioè se debbano essere attribuiti ai tre figli soltanto, o se vadano divisi tra tutti e quattro gli eredi, incluso Caio, in proporzione alle loro quote. Applicando il principio in commento, atteso che i soli chiamati alla successione *ex lege* sono i tre figli

abbia avuto modo di rimarcare che l'istituzione *ex re*, seppure idonea ad attribuire lo *status* di erede, non fa sì che l'istituito sia anche l'unico erede, in quanto la regola generale è quella per cui le *ceterae res* delle quali il testatore non abbia disposto nella sua scheda testamentaria spettano agli eredi legittimi, tra i quali, se dovesse avere tale titolo, rientrerà anche l'istituito *ex art. 588, comma 2, c.c.*

Il principio, oltre che fatto proprio dalla sentenza in commento, è stato ribadito anche dalla recente giurisprudenza di legittimità³, che ha riconosciuto la possibilità di concorso tra l'istituito *ex art. 588, comma 2, c.c.* e l'erede legittimo, statuendo che, in mancanza di una contraria volontà del testatore in tal senso – argomentando *ex art. 734, comma 2, c.c.* –, i beni di cui egli non abbia disposto nella propria scheda testamentaria debbano essere attribuiti ai chiamati *ex lege*.

Questo essendo il canone ermeneutico che deve guidare l'interprete, aggiunge allora il Supremo Collegio che, ai fini della quantificazione della quota dell'istituito *ex re*, si dovrà fare riferimento al rapporto tra il valore delle cose attribuite e quello globale dei beni che il testatore sapeva di possedere al momento della redazione della scheda testamentaria, mentre la quota differenziale spetterà all'erede legittimo. Inoltre, i beni pervenuti al testatore dopo la messa in iscritto delle ultime volontà o di cui il *testator*, per un qualunque motivo, ignorava di essere titolare, andranno attribuiti all'erede testamentario e all'erede legittimo secondo le quote a ciascuno di essi spettanti⁴.

Secondo il giudice nomofilattico, infatti, «il connotato essenziale della istituzione *ex re certa* non va ricercato nell'implicita volontà del testatore di attribuire all'istituito la totalità dei beni

mentre l'istituito *ex re certa*, per quanto erede, non è anche erede legittimo, i tre appartamenti non contemplati nella scheda testamentaria dovranno essere suddivisi tra i soli figli, che diverranno titolari di 1/3 ciascuno di ognuno di essi, in quanto solo loro, nel caso di specie, possiedono la qualità di eredi legittimi.

³ Secondo Cass. civ., 3 luglio 2019, n. 17868: «La qualifica di erede universale nella scheda testamentaria, associata all'attribuzione di un singolo bene o di un complesso di beni, pur potendo costituire un elemento valutabile ai fini dell'indagine diretta ad accertare l'eventuale intenzione del testatore di assegnare quei beni come quota del patrimonio, ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.c., non giustifica, di per sé, l'attribuzione degli altri beni menzionati nel testamento e non attribuiti, occorrendo a tal fine che sia ricavabile dal complessivo contenuto del testamento una disposizione nell'universalità del patrimonio ai sensi dell'art. 588, comma 1, c.c.». V. anche Cass. civ., 9 aprile 2021, n. 9487, in questa *Rivista online*, 21 aprile 2021.

⁴ Sia consentito rinviare a L. COLLURA, *Institutio ex re certa e sorte dei beni non contemplati nel testamento* (nota a Cass. civ., 9 aprile 2021, n. 9487), in questa *Rivista online*, 21 aprile 2021.

di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell'assegnazione del bene determinato o del complesso di beni come quota del suo patrimonio. Ciò che è essenziale ai fini del riconoscimento del carattere universale della disposizione, piuttosto, è la possibilità di una partecipazione anche dell'erede istituito *ex re* anche all'acquisto di altri beni e quindi la sua attitudine a raccogliarli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle *res certae* attribuite e il valore dell'intero asse. Se non vi è quella attitudine, ma l'acquisto è limitato esclusivamente a beni determinati, il chiamato, anche se designato erede, non può che essere considerato legatario»⁵.

Fatta questa premessa, la Suprema Corte osserva quindi come la Corte di appello, nella sentenza impugnata, avesse errato nel ritenere che la *de cuius*, al momento della *testamenti factio*, non fosse titolare di altri beni oltre quello di cui aveva disposto nella scheda testamentaria. Tralasciando di approfondire in questa sede i motivi che hanno condotto gli ermellini ad accertare che la signora, al tempo in cui aveva redatto il testamento, fosse titolare di altri beni oltre a quello oggetto del lascito – trattandosi di questioni attinenti all'efficacia costitutiva dell'iscrizione nei territori in cui vige il regime tavolare –, basti sottolineare come, appurato che al tempo della confezione del testamento, Tizia era titolare di altri beni oltre a quello oggetto del lascito in favore del coniuge, la Cassazione abbia ritenuto di accogliere il ricorso e annullare la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, per il riesame del merito sulla scorta dei principi di diritto enucleati nel proprio *decisum*.

⁵ Così, testualmente, la sentenza in commento.